

Il correttivo consente ai soggetti Isa di versare un'imposta parametrata al voto di affidabilità Concordato, il rinnovo conviene Apre alla sanatoria 2020-2023. Ma i termini si allungano

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Il rinnovo del concordato preventivo biennale diventa la porta d'accesso alla regolarizzazione del quadriennio 2020-2023. Il correttivo fiscale omnibus consente ai soggetti Isa che aderiscono al 2026-2027 di versare un'imposta sostitutiva parametrata al voto di affidabilità, ottenendo una barriera alle rettifiche sulle annualità sanate.

Ma lo scambio ha un costo: i termini di accertamento si allungano fino al 2029. In parallelo, il decreto limita due scorciatoie degli uffici: l'anti-economicità isolata e la presunzione generalizzata di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base.

Un correttivo in dodici titoli. Trentasette articoli per coordinare quasi tutti i principali cantieri della riforma fiscale. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ribattezzato «omnibus» per l'ampiezza delle materie affrontate, interviene sui redditi, sulla fiscalità internazionale, sull'Iva, sull'accertamento, sul concordato preventivo biennale, sul Terzo settore, sulle accise e sulle sanzioni.

L'iter era iniziato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026; il testo è stato trasmesso al Senato il 21 luglio, come Atto del Governo n. 430, e ha ricevuto il via libera definitivo il 4 agosto. Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto, è entrato in vigore il giorno successivo.

Il rinnovo apre il ravvedimento. Il baricentro operativo del provvedimento è il concordato preventivo biennale. I contribuenti che hanno applicato gli Isa e rinnovano l'adesione per il 2026-2027 possono regolarizzare uno o più periodi d'imposta dal 2020 al 2023 versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'Irap. Non si tratta quin-

di di una riapertura indistinta delle annualità pregresse, poiché il beneficio è riservato a chi prosegue nel patto fiscale.

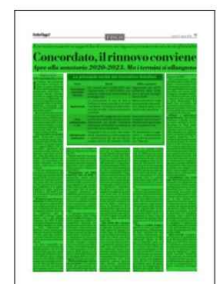
La base imponibile aggiuntiva cresce al diminuire dell'affidabilità: dal 5% del reddito dichiarato per chi ha un punteggio ISA pari a 10 fino al 50% per chi si colloca sotto il 3. Per il 2022 e il 2023 si applicano aliquote sostitutive del 10% con ISA almeno pari a 8, del 12% con punteggio compreso tra 6 e 8 e del 15% sotto il 6; l'aliquota Irap resta al 3,9%. Per il 2020 e il 2021 le imposte sono ridotte del 30%.

Regole dedicate consentono l'accesso anche ad alcuni contribuenti che avevano dichiarato cause di esclusione dagli ISA o una condizione di non normale svolgimento dell'attività.

Pagamento nel 2027, controlli fino al 2029. Il versamento dovrà essere eseguito tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione oppure in un massimo di dieci rate mensili, con interessi legali dal 16 marzo. L'imposta sostitutiva sui redditi non potrà essere inferiore a mille euro per annualità e, per i redditi prodotti in forma associata o imputati per trasparenza, il pagamento potrà essere effettuato dalla società o dall'associazione.

Il vantaggio sostanziale è la preclusione delle rettifiche sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo e delle corrispondenti rettifiche Iva per gli anni regolarizzati. La protezione viene però meno in caso di decadenza dal concordato, mancato perfezionamento della rateazione, falsa indicazione di una causa di esclusione o determinate vicende cautelari e penali. Per le annualità ravvedute, inoltre, i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2029; quelli in scadenza a fine 2026 slittano al 31 dicembre 2027 per tutti i soggetti ISA che rinnovano.

Più benefici per chi resta nel patto. Il correttivo



rende più conveniente anche il secondo biennio concordato. L'esonero dal visto di conformità arriva a 100 mila euro per le compensazioni Iva e a 70 mila euro per imposte dirette e Irap; per i rimborsi Iva, l'esonero dal visto o dalla garanzia opera fino a 100 mila euro. Si aggiungono l'anticipazione di due anni dei termini di accertamento e, per i versamenti rateali relativi al 2026-2027, l'azzeramento degli interessi. Nel rinnovo non rilevano gli ingressi di soci o associati che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, assimilati, d'impresa o autonomo non superiori complessivamente a 35 mila euro. Il decreto chiarisce però che l'adesione senza requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti e riallinea le cause di decadenza, attribuendo rilievo agli errori od omissioni che determinano uno scostamento almeno pari al 30% rispetto al reddito o al valore della produzione concordati.

Due freni alle presunzioni. Il secondo nucleo forte riguarda l'accertamento. Nelle società di capitali a ristretta base, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta, salva prova contraria, soltanto quando siano accertati componenti positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure componenti negativi ineducibili perché inesistenti. La regola impedisce di trasferire automaticamente sul socio qualsiasi ripresa operata sulla società, soprattutto quando la contestazione riguarda costi effettivamente sostenuti, competenza o inerenza. Un analogo argine viene posto all'antieconomicità. La differenza tra prezzo pattuito e valore di mercato non basta, da sola, a dimostrare maggiori ricavi o la carenza di inerenza di un costo, salvo che lo scostamento

sia manifesto e rilevante. Negli altri casi devono emergere ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Il valore normale resta un segnale utilizzabile dagli uffici, ma perde la funzione di scorciatoia probatoria generalizzata.

Per i componenti negativi a efficacia pluriennale, il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione nella quale viene dedotta la prima quota. Per ammortamenti e spese relative a più esercizi, la regola opera sulle violazioni già riscontrabili al momento dell'acquisto o del sostenimento della spesa e si applicherà ai beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Auto e crediti d'imposta. Per le auto aziendali in uso promiscuo, il fringe benefit resta calcolato sul 50% del costo chilometrico convenzionale riferito a 15 mila chilometri, ridotto al 10% per le elettriche pure e al 20% per le ibride plug-in. Dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore aumenta del 50%; accessori e allestimenti non compresi nelle tabelle Aci determinano invece una maggiorazione del 5%. La disciplina precedente resta salvaguardata per le assegnazioni effettuate dal luglio 2020 al 2024 e per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025.

Per i professionisti, i differenziali positivi realizzati cedendo o compensando crediti d'imposta acquistati, compresi quelli derivanti dai bonus edilizi, diventano reddito soggetto a imposta sostitutiva. Restano esclusi i crediti ricevuti quale corrispettivo della prestazione. Sul fronte Iva, il termine per esercitare la detrazione e registrare la fattura viene esteso al secondo anno successivo a quello di ricezione.

Bilanci e operazioni straordinarie. Sul reddito

d'impresa il decreto avvicina valori contabili e fiscali, interviene su titoli, pagamenti basati su azioni, avviamento e attività immateriali e introduce un riallineamento straordinario delle divergenze pregresse. Per i conferimenti di partecipazioni minusvalenti, gli articoli 175 e 177 del Tuir consentono il realizzo controllato anche quando il valore determinato contabilmente è inferiore al costo fiscale, fermo il limite del valore normale. Sul piano internazionale, vengono riconosciute a condizioni rigorose le perdite definitive di società Ue o See coinvolte in fusioni con soggetti residenti e sono recepiti i nuovi regimi Ocse sull'imposizione minima globale.

Compliance con venti rate. Nell'adempimento collaborativo, le somme dovute in esecuzione delle risposte dell'Agenzia possono essere distribuite fino a venti rate trimestrali, con prima rata entro sessanta giorni. I contribuenti che hanno optato per il Tax control framework pur senza i requisiti dimensionali per l'ingresso pieno nel regime possono comunicare anche rischi di periodi precedenti, purché la disclosure sia completa, avvenga entro centoventi giorni dall'esito positivo della verifica e preceda controlli o indagini. Il termine per la certificazione del sistema ai fini dell'ammissione passa dal 30 settembre al 31 dicembre 2026.

Altre novità. Completano il decreto la qualificazione ai fini Irap delle attività degli enti del Terzo settore, la tolleranza sanzionatoria per discrepanze non superiori al 5% tra operazioni elettroniche registrate e pagamenti accettati, l'aumento della ritenuta sui dividendi ai fondi pensione europei e un affrancamento più oneroso per le partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata.

—© Riproduzione riservata—

Le principali novità del Correttivo Omnibus

Tema	Novità	Effetto operativo
Concordato preventivo biennale	Chi rinnova per il 2026-2027 può regolarizzare il 2020-2023 con imposta sostitutiva parametrata al punteggio ISA	Pagamento nel 2027, protezione dalle rettifiche e controlli prorogati fino al 2029
Accertamenti	La presunzione di utili ai soci è limitata ai ricavi occultati e ai costi inesistenti; l'antieconomicità richiede ulteriori indizi, salvo scostamenti manifesti	Meno automatismi negli accertamenti sulle società a ristretta base e sul valore delle operazioni
Auto, professionisti e Iva	Fringe benefit maggiorato per veicoli più vecchi e optional; tassazione dei differenziali sui crediti d'imposta acquistati; detrazione Iva estesa al secondo anno successivo	Nuovi calcoli per le flotte, disciplina espressa per i crediti fiscali e più tempo per recuperare l'Iva
Adempimento collaborativo	Versamenti fino a venti rate trimestrali, disclosure sui rischi pregressi e certificazione del Tax control framework entro il 31 dicembre 2026	Più flessibilità nei pagamenti e rafforzamento del confronto preventivo con l'Agenzia